

Egregio Signor
Prof. Domenico SINISCALCO
Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

e, p.c.

Egregio Signor
Prof. Vittorio GRILLI
Ragioniere Generale dello Stato
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Milano, 14 marzo 2005

Signor Ministro,

la liberalizzazione del mercato elettrico ha comportato una sensibile diminuzione del gettito fiscale delle Province, derivante dall'addizionale sul consumo non domestico di energia elettrica.

La citata flessione avrebbe dovuto essere compensata dai versamenti delle nuove imprese impegnate nella produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Tuttavia, un primo esame dei conguagli relativi all'esercizio finanziario 2004 non conforta le Province in questa legittima aspettativa e anzi ingenera il timore di minori entrate rispetto agli andamenti registrati fino all'avvento della liberalizzazione, a fronte di consumi che non risultano essere drasticamente diminuiti.

Sotto il profilo gestionale sono state, infatti, rilevate le seguenti criticità che potrebbero concorrere all'inatteso calo dell'addizionale provinciale:

1. la circolare n. 139 del 13 gennaio u.s., in materia di "versamento dei grossisti", emessa dall'Area Centrale dell'Agenzia delle Dogane, richiama i grossisti ad uniformarsi alla corretta applicazione dell'addizionale provinciale dalla scadenza del mese di gennaio 2005, nulla dicendo per l'anno 2004; in realtà, le nuove disposizioni normative previste dalla legge finanziaria 2004 (Legge 350/2003) sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2004 e pertanto diversi operatori grossisti non hanno versato le quote di addizionale 2004 alle Province o potrebbero averle versate erroneamente all'Erario;
2. le operazioni di autorizzazione all'attività di operatore del mercato elettrico sono svolte dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane senza obbligo per le imprese di trasmettere alle Province copia della corrispondenza e, soprattutto, della dichiarazione annuale del volume d'affari in base alla quale viene calcolata l'imposta dovuta;
3. una volta accertata l'evasione, anche parziale, dell'addizionale provinciale manca una definizione dei procedimenti e delle modalità da parte dell'amministrazione statale per il recupero della stessa;

4. diversi operatori ignorano la normativa dell'addizionale provinciale; alcuni si limitano a versare solo il tributo erariale allo Stato; altri invece hanno versato all'Erario l'addizionale di spettanza provinciale, ma la Ragioneria Generale dello Stato non provvede alla sua restituzione, né risultano disposizioni agli uffici periferici dell'Agenzia delle Dogane che consentano alle imprese di ripetere il predetto importo alle Province, compensandolo con le somme dovute in futuro all'Erario;
5. alcuni operatori comunicano di aver modificato la potenza impegnata al di sopra della soglia di 200 chilowatt, oltre la quale l'addizionale provinciale non è più dovuta; la segnalata mancanza della corrispondenza tra uffici statali e imprese non consente alle Province di controllare le predette modifiche.

Nel ricordare che parte delle suddette criticità sono già state riassunte il 22 dicembre 2004 in una nota del Direttore Generale dell'Unione Province d'Italia all'Agenzia delle Dogane e auspicando un Suo autorevole intervento per la miglior definizione delle stesse, mi pregio sottoporLe, a nome di tutti i Presidenti delle Province lombarde riuniti oggi a Milano, le seguenti proposte, in un'ottica di semplificazione tributaria e di maggiore stabilità dei Bilanci delle Province:

a) poiché risulta che i c.d. "clienti grossisti" non sono in grado di rilevare autonomamente i consumi effettivi, ma debbono attendere le comunicazioni del soggetto proprietario dei contatori (Enel e/o Aziende Elettriche Municipali, precedenti distributori in regime di monopolio) per conoscere il volume di energia elettrica consumato e quindi procedere alle operazioni di fatturazione e versamento dell'imposta, appare opportuno istituire l'obbligo del versamento ai soli soggetti distributori proprietari dei contatori che diventerebbero sostituti d'imposta anche per gli altri operatori; ciò permetterebbe alle Province di gestire i rapporti con pochi soggetti obbligati al versamento dell'imposta anziché con le numerose decine di operatori entrati nel mercato e, soprattutto, di evitare conseguenti sfasature nei tempi fiscali (chi fattura a gennaio le erogazioni dell'ultimo bimestre precedente rinvia all'anno successivo il conguaglio dell'imposta), che compromettono l'attendibilità della previsione del gettito nel Bilancio annuale della Provincia;

b) nell'ambito del confronto in essere sul federalismo fiscale, appare coerente assegnare interamente l'imposta alle Province, abolendo la soglia dei 200 chilowatt, introducendo così un unico interlocutore beneficiario degli importi e maggiori garanzie nei confronti dei soggetti passivi (analogamente a quanto deciso negli anni novanta per l'imposta di immatricolazione e trascrizione delle compravendite di automezzi).

In margine alla presente nota si coglie l'occasione per rammentare che dal 2003 le Province attendono dallo Stato la liquidazione delle somme a compensazione degli sconti fiscali sull'immatricolazione di auto ecologiche (c.d. "ecoincentivi"), previsti dal D.L 138/02 convertito con L. 178/2002.

Confidando in un cortese riscontro, mi è gradito porgerLe, con i sensi della massima stima, i migliori saluti.

Leonardo CARIONI